



CITTÀ DI SAPRI

II SETTORE - FINANZIARIO

Determinazione n. generale 678/n. sett. 130 del 06/11/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022) - ERRATA CORRIGE

Il Responsabile del Settore

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale n. 10606 del 18/07/2023, di conferimento dell'incarico di dirigente ad interim del settore Economico-Finanziario;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04/04/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-20.26;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi



CITTÀ DI SAPRI

servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 149, del 2023, relativamente all' incremento della costituzione del fondo – parte variabile -, dello 0,22% del monte salari anno 2018, pari ad Euro 1.996,05 destinato, a seguito di contrattazione decentrata integrativa dell' anno 2023, al fondo di cui all'art. 17, comma 6, CCNL 16/11/2022;



CITTÀ DI SAPRI

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;



CITTÀ DI SAPRI

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *"le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020."*;

Rilevato che la Corte dei Conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fine dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tener conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicato in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Preso atto che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2024, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (22,20) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (27,00), rapportate alla percentuale di part time;

Verificato che per effetto di quanto sopra esposto, il limite dell'ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è rimasto invariato, come da prospetto **Allegato A**;



CITTÀ DI SAPRI

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2024;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto:

- che con determinazione n. 647 R.G. del 15/10/2024 è stato approvato il fondo risorse decentrate anno 2024;
- che erroneamente nell' **allegato A**:
 - a) al totale delle somme variabili (A2), veniva riportato l'importo di **€. 65.063,00**, invece dell'importo corretto di **€. 64.796,05**, di cui: €. 1.800,00 derivante da economie fondo anno 2023 per il minor costo del differenziale stipendiale attribuito al personale avente diritto; €. 500,00, derivante dall'importo destinato alla produttività dei messi notificatori erroneamente inserito nella ripartizione di utilizzo del fondo 2023, essendo già l'importo scomputato nelle risorse variabili unitamente agli incentivi tecnici ed al recupero fiscalità locale;
 - b) che al costo storico delle progressioni orizzontali e del differenziale in godimento al personale in servizio per l'anno 2024 veniva riportato l'importo di **€. 43.916,32**, invece dell'importo corretto di **€. 67.050,93**;
 - c) che al costo storico dell'indennità di comparto, quota a carico del fondo, in godimento al personale in servizio per l'anno 2024 veniva riportato l'importo di **€. 11.278,44**, invece dell'importo corretto di **€. 11.841,84**;

Ritenuto necessario procedere alla correzione dei predetti errori materiali;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 nell'ammontare complessivo pari ad **€ 210.625,34**, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2024*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**), di cui:

- **€. 40.000,00**, parte variabile, destinate agli incentivi per funzioni tecniche;



CITTÀ DI SAPRI

- **€. 20.000,00**, parte variabile, destinate al recupero evasione IMU – TARI;
- **€. 500,00**, parte variabile, destinate alla produttività dei messi notificatori;
- **€. 1.996,05**, parte variabile, destinate al fondo di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16/11/2022;
- **€. 67.050,93**, parte stabile, destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle Aree;
- **€. 11.841,84**, parte stabile, destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo;

Di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2022, ammontano ad **€. 69.236,50**, di cui €. 66.936,50 parte stabile ed €. 2.300,00, parte variabile;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;



CITTÀ DI SAPRI

DETERMINA

1. **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di procedere** alla correzione degli errori materiali di cui al dispositivo della determina di settore n. 121 del 15/10/2024 (RCG. N° 647/2024) e precisamente in tal senso:
 - a) al totale delle somme variabili (A2), veniva riportato l'importo di **€. 65.063,00**, invece dell'importo corretto di **€. 64.796,05**, di cui: €. 1.800,00 derivante da economie fondo anno 2023 per il minor costo del differenziale stipendiale attribuito al personale avente diritto; €. 500,00, derivante dall'importo destinato alla produttività dei messi notificatori erroneamente inserito nella ripartizione di utilizzo del fondo 2023, essendo già l'importo scomputato nelle risorse variabili unitamente agli incentivi tecnici ed al recupero fiscalità locale;
 - b) che al costo storico delle progressioni orizzontali e del differenziale in godimento al personale in servizio per l'anno 2024 veniva riportato l'importo di **€. 43.916,32**, invece dell'importo corretto di **€. 67.050,93 (ALLEGATO B)**;
 - c) che al costo storico dell'indennità di comparto, quota a carico del fondo, in godimento al personale in servizio per l'anno 2024 veniva riportato l'importo di **€. 11.278,44**, invece dell'importo corretto di **€. 11.841,84 (ALLEGATO C)**;
3. **Di procedere** alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, da destinare nell'anno 2024 agli utilizzi previsti dall' art.80, comma 2, del CCNL 16.11.2022, nell'importo di **€. 210.625,34, (ALLEGATO A)**, di cui:
 - a) **€. 40.000,00**, parte variabile, destinate agli incentivi per funzioni tecniche;
 - b) **€. 20.000,00**, parte variabile, destinate al recupero evasione IMU – TARI;
 - c) **€. 500,00**, parte variabile, destinate alla produttività dei messi notificatori;
 - d) **€. 1.996,05**, parte variabile, destinate al fondo di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16/11/2022;
 - e) **€. 67.050,93**, parte stabile, destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle Aree;



CITTÀ DI SAPRI

f) € 11.841,84, parte stabile, destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo;

4. **Di dare atto altresì** che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16/11/2022, per gli utilizzi previsti dall' art. 80, comma 2, del CCNL 16/11/2022, ammontano ad € **69.236,50**, di cui € 66.936,50, parte stabile ed € 2.300,00, parte variabile;
5. **Fondo Lavoro Straordinario**, di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999 € 10.157,43;
6. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato.
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2024 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-Personale-Contrattazione Integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgds. 33/2013 e ss.mm.ii..
8. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile

ADELINA CITERA / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.